

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati P1 e P2, ubicati nel Comune di Leini (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 15/12/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 229 del 13/12/2023 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei due pozzi potabili denominati *P1* e *P2*, ubicati nel Comune di Leini (TO).

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

A seguito dell’esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all’istanza, il Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 13/3/2024, ha richiesto al proponente di rivedere la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari inizialmente trasmessa, chiarendo, in particolare, gli aspetti relativi alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili.

In riferimento all’istanza in oggetto, con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4/1/2024 e che, in attesa della documentazione integrativa, il procedimento di definizione dell’area di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04C, verificata la conformità della documentazione integrativa, provvederà a riavviare il procedimento stesso e ad adottare il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.

Il proponente - S.M.A.T. S.p.A. - con nota in data 15/5/2024, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.



Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

I due pozzi sono situati a una quota altimetrica di circa 270 metri s.l.m. nella porzione centro-occidentale del territorio comunale, al confine con il Comune di San Maurizio Canavese, in località Rinascente, in un settore pianeggiante in destra idrografica del torrente Banna, a circa 500 metri dalla sua sponda.

Dal punto di vista cartografico, sono ricompresi nella sezione n. 135130 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l'inquadramento catastale, nel foglio n. 15, mappali n. 130 e 131.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area si inserisce nell'ambito di una pianura alluvionale la cui genesi è attribuibile ai processi di dinamica fluviale e all'attività deposizionale dei principali corsi d'acqua; in particolare, l'agente morfogenetico predominante è rappresentato dalle ampie e frequenti divagazioni operate nel corso del Quaternario dai principali corsi d'acqua.

Dal punto di vista geologico, l'area in cui si collocano i pozzi ricade nel Foglio n. 56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore ai "depositi sabbioso-ghiaiosi con paleosuolo, perlopiù terrazzati, corrispondenti al livello fondamentale dell'alta pianura". Per un maggior dettaglio dell'inquadramento geologico è possibile riferirsi al Foglio n. 156 "Torino Est" alla scala 1:50.000 della Carta Geologica d'Italia (Progetto CARG), nella quale l'area è ascritta al "Subsistema di Leini", formato da ghiaie sabbiose grossolane con clasti eterometrici costituiti, prevalentemente, da serpentiniti, gneiss e quarziti coperte da una coltre di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 metri, costituita da silt sabbiosi debolmente alterati che costituiscono ampie superfici terrazzate sospese di circa 10 metri del fiume Stura di Lanzo (depositi fluviali), riconducibili al Pleistocene inferiore.

Per la caratterizzazione litostratigrafica sito-specifica del sottosuolo dell'area sono stati utilizzati gli stralci di sezioni stratigrafiche interpretative e puntuali relativi alle strutture idrogeologiche raggiunte dai due pozzi P1 e P2 e disponibili negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza; dall'esame della documentazione si può rilevare come i primi metri, fino a profondità dell'ordine di 25-30 metri dal piano-campagna, siano caratterizzati dai depositi fluvio-torrentizi quaternari, costituiti da prevalenti ghiaie ai quali segue un livello plurimetrico di argille che rappresenta il termine superiore della sequenza villafranchiana, rilevabile fino alla profondità raggiunta dalle opere di captazione e costituita da alternanza di livelli argillosi e livelli di ghiaia fine e sabbia.

Dal punto di vista idrogeologico, l'area è caratterizzata dalla sovrapposizione di due complessi distinti:

- il *complesso superficiale*, formato dai depositi fluvio-torrentizi del Pleistocene, sede di una falda a superficie libera caratterizzata da un'elevata vulnerabilità rispetto ai fenomeni di inquinamento provenienti dalla superficie e che presenta rapporti di interdipendenza con la rete idrografica principale rappresentata dal torrente Stura di Lanzo;
- il *complesso villafranchiano*, che corrisponde alla sequenza di sedimenti dove la presenza di intercalazioni limoso-argillose determina locali confinamenti della falda contenuta negli orizzonti sabbioso-ghiaiosi; ne deriva un sistema multifalde di tipo confinato o semiconfinato, nel quale i diversi orizzonti acquiferi sono in contatto tra loro formando un unico e potente acquifero.

In base agli elementi acquisiti nell'ambito delle valutazioni dello stato di consistenza dei due pozzi - disponibili nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza - è stato possibile definire le caratteristiche delle due opere di captazione:

- P1 - profondo 120 metri, filtra tra -32 e -38 metri, tra -53 e -56 metri, tra -68 e -71 metri, tra -79 e -82 metri e tra -101 e -104 metri, per una lunghezza complessiva dei tratti filtrati di 18 metri totali; l'intercapedine tra il diametro di perforazione e la tubazione di rivestimento è stata riempita di compactonite tra -16 e -27 metri da piano-campagna, assicurando l'isolamento idraulico del sistema di acquiferi profondi da quello superficiale;
- P2 - approfondito fino a -120 metri con tecnica a circolazione inversa (preceduta da un pre-scavo a percussione fino a -17 metri da piano-campagna), filtra tra -36 e -39 metri, tra -51 e -57 metri, tra -63 e -69 metri, tra -75 e -78 metri e tra -93 e -96 metri, per una lunghezza complessiva dei tratti filtrati di 21 metri totali; il pozzo è provvisto di isolamento superficiale con argilla di cava presente con continuità dal piano-campagna fino alla profondità di -33 metri che isola completamente la porzione di terreno più superficiale; l'intercapedine tra il diametro di perforazione e la colonna in opera in corrispondenza dei filtri è stata invece riempita con ghiaietto siliceo calibrato tra -33 e -105 metri.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del

3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza dei pozzi, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 247 metri s.l.m., ovvero a -23 -25 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, i pozzi risultano a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il complesso acquifero in pressione, semiconfinato, riferibile alla Serie delle Alternanze Villafranchiane (Plio-Pleistocene) e non sono presenti filtri nella falda superficiale.

Con la finalità di ricostruire le condizioni di deflusso della falda profonda captata dai due pozzi sono stati confrontati il dato piezometrico di soggiacenza rilevato nel pozzo *P2* in data 18/11/2017 nell'ambito della Relazione Finale - pari a -9,92 metri dal piano-campagna - e il dato riportato nello schema del pozzo *P1* - pari a circa -7,2 metri dal piano-campagna: considerata la quota di piano-campagna a circa 270 metri s.l.m., la quota piezometrica dell'acquifero profondo captato dedotta è quindi di circa 261-262 metri s.l.m..

Non disponendo di una carta del pannello piezometrico del sistema acquifero profondo, in assenza di altri pozzi nelle vicinanze filtranti selettivamente il medesimo acquifero, questo dato è stato messo a confronto con il campo di moto dell'acquifero superficiale, reperibile nella *Carta delle isopiezometriche della falda idrica a superficie libera* redatta a scala regionale alla scala 1:100.000, relativa a una campagna di misure piezometriche effettuate nell'estate 2002 e consultabile sul portale di ARPA Piemonte che indica, nell'areale circostante i pozzi, una quota della falda freatica stimabile tra 260 e 265 metri s.l.m.: si tratta di una differenza relativamente contenuta con il dato misurato nel pozzo *P2* nel 2017, se si considera la non contemporaneità delle due misure, essendo quella della falda freatica basata su una campagna di monitoraggio svolta nel 2002. E' quindi possibile assumere i seguenti parametri per l'acquifero superficiale:

- direzione di deflusso: Nord 100° (da Ovest-Nord-Ovest verso Est-Sud-Est);
- gradiente idraulico: 1,2%

Nella definizione delle aree di salvaguardia si è tenuto pertanto conto del fattore di incertezza relativa alla direzione di deflusso nell'acquifero profondo, riferendosi al dato noto nell'acquifero superficiale.

Nel pozzo *P1*, in data 22/7/2008, è stata eseguita una prova a gradini di portata (portate imposte a ciascun gradino di 15 l/s, 30 l/s, 45 l/s, 60 l/s, 70 l/s e 87 l/s) mantenendo ciascun gradino fino alla pseudo-stabilizzazione del livello dinamico che ha permesso di determinare la curva tempi/abbassamenti e la curva caratteristica e di stimare la portata critica e le perdite di carico quadratiche; la durata dei gradini, fino al raggiungimento di abbassamenti pseudo-stabilizzati, è stata di circa 40 minuti. Dall'elaborazione dei dati ottenuti durante la prova e dall'esame dei grafici riportati nella relazione allegata all'istanza è stato possibile rilevare come la portata critica non sia mai stata raggiunta nel corso delle prove e che, pertanto, la stessa risulti essere superiore alla massima portata di prova; l'efficienza idraulica risulta elevata, risultando prossima al 70% alla portata prevista di 50 l/s.

Nel pozzo *P2*, in data 18/11/2017, è stata eseguita una prova a gradini di portata (portate imposte a ciascun gradino di 15 l/s, 28,5 l/s, 40 l/s e 62,5 l/s) mantenendo ciascun gradino fino alla pseudo-stabilizzazione del livello dinamico che ha permesso di determinare la curva tempi/abbassamenti e la curva caratteristica e di stimare la portata critica e le perdite di carico quadratiche; la durata dei gradini, fino al raggiungimento di abbassamenti pseudo-stabilizzati, è stata non inferiore ai 30 minuti. Tramite queste informazioni è stato possibile giungere a una valutazione della produttività sostenibile del pozzo (la cosiddetta portata di esercizio).

Dall'elaborazione dei dati ottenuti durante la prova e dall'esame dei grafici riportati nella relazione allegata all'istanza è stato possibile rilevare come la portata critica non sia mai stata raggiunta nel corso delle prove e che, pertanto, la stessa risulti essere superiore alla massima portata di prova; l'efficienza idraulica risulta elevata, variabile tra l'85% al primo gradino di prova fino ad un minimo superiore al 60% alla massima portata testata.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca bassa dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002).

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, l'area di

salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; tale area è stata quindi delimitata, in via cautelativa, orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a  $10^{-4}$  e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di  $30^\circ$ .

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo *P1*, di forma poligonale e delimitata facendo riferimento all'area di pertinenza recintata, per una superficie di 880,675 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta pozzo *P2*, di forma poligonale e delimitata facendo riferimento all'area di pertinenza recintata, per una superficie di 1.009,497 metri quadrati;

tali zone sono comunque superiori a quanto previsto dal criterio geometrico, ovvero un raggio di 10 metri a partire dal centro del punto di captazione;

- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$ , per una superficie complessiva di 21.380,711 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$ , per una superficie complessiva di 44.555,836 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "*ALLEGATO 5 – Pozzi P1-P2 - COMUNE DI LEINI' (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza. All'interno della zona di rispetto ristretta è inoltre stato censito un edificio, che risulterebbe essere un potenziale centro di pericolo solo in funzione del fatto che non risulta allacciato alla rete fognaria ma, allo stato attuale, risulta essere in stato di abbandono.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/8/2023, ha trasmesso ai Comuni di Leini (TO) e di San Maurizio Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *P1* e *P2*, ubicati nel medesimo Comune di Leini e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Leini (TO) e di San Maurizio Canavese (TO), interessati dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- si verifichi che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di



raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 prevede il divieto del pascolo e della stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 del medesimo articolo vieta specificamente nelle zone di rispetto ristrette lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è inoltre vietato, in tali aree, l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici dei Comuni di Leini e di San Maurizio Canavese.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 6/12/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato di aver emesso - per i due pozzi *P1* e *P2* - il "giudizio di qualità ed idoneità all'uso" ai sensi del D.M. 26/3/1991 a seguito dei quattro campionamenti stagionali effettuati in data 12/11/2021, 10/12/2021, 17/2/2022 e 23/6/2022, evidenziando che dall'esame dei rapporti di prova è emerso che tutti i campioni sono risultati conformi ai valori di parametro chimici, fisici e microbiologici stabiliti dall'allora in vigore d.lgs. 31/2001.

Nella medesima nota, la stessa ASL TO4 ha comunicato che provvederà, secondo le proprie procedure interne e alla luce del d.lgs. 18/2023, alla programmazione di nuovi campionamenti di acqua nei due pozzi e presso la rete dell'acquedotto di riferimento.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato indica che i terreni agrari delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 3, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa; i terreni appartenenti alla Classe 3 hanno una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una moderata limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Verificato inoltre che - dalla documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza - emerge che i tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia sono strade secondarie utilizzate saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 4/1/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *P1* e *P2*, ubicati nel Comune di Leini (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., risultano inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408

dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 4/8/2023, con la quale è stata

trasmessa ai Comuni di Leinì (TO) e di San Maurizio Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *P1* e *P2*, ubicati nel medesimo Comune di Leinì e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 25/9/2023 - prot. n. 00086017;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 6/12/2023 - prot. n. 0123995;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. n. 229, in data 13/12/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15/12/2023 - prot. n. 0003955/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e Uso Sostenibile delle Acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 13/3/2024 - prot. n. 46251/2024, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa, in particolare la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, rivedendo e chiarendo gli aspetti relativi alla capacità protettiva del suolo e alla classe di gestione agricola individuate, da cui dipendono le pratiche agronomiche ammissibili;

vista la nota di S.M.A.T. S.p.A., in data 15/5/2024 - prot. n. 43318, di trasmissione delle integrazioni richieste;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione

agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

## DETERMINA

- A. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *P1* e *P2*, ubicati nel Comune di Leini (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "*ALLEGATO 5 – Pozzi P1-P2 - COMUNE DI LEINI' (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- B. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, ovvero le portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai due pozzi.
- C. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nell'area di salvaguardia, tenuto conto che questa ricade in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. Sono inoltre vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).
- In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle

norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

I conduttori delle particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia, qualora intendano effettuare fertilizzazioni e impiegare prodotti fitosanitari, devono preventivamente sottoscrivere e trasmettere sotto forma di comunicazione al Settore Agricoltura della Città Metropolitana di Torino il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano adeguate e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.

E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.

F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Leini e di San Maurizio Canavese, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono

all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancini



**LEGENDA**

- Pozzi in studio
- Aree di salvaguardia*
  - Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
  - Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
  - Zona di Rispetto Allargata (ZRA)



### Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia dei pozzi potabili P1 e P2 - Comune di Leinì (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	P.R.G.C.
ZONA di TUTELA ASSOLUTA POZZO P1	LEINI'	10	131	Agricolo-indifferenziato
ZONA di TUTELA ASSOLUTA POZZO P2	LEINI'	10	130	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60 giorni)	LEINI'	15	55p, 122p, 132p	Agricolo-indifferenziato
		16	6p, 30p, 33p, 34p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 180 giorni)	LEINI'	15	117p, 46p, 55p, 132p, 94p, 69p, 95p, 67p	Agricolo-indifferenziato
		16	6p, 33p, 34p, 30p, 31p, 8p, 24p, 32p, 13p	Agricolo-indifferenziato
	SAN MAURIZIO CANAVESE	29	81p, 158p, 99p, 79p, 80p, 98p, 159p, 90p, 91	Agricolo-indifferenziato
		30	2p, 70p	Agricolo-indifferenziato

